



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 16 del 14/06/2019

OGGETTO: ORDINANZA PARCHI COMUNALI

IL SINDACO

Premesso che nel Comune di Capoterra si è evidenziato il problema dell'errato utilizzo delle infrastrutture pensate e realizzate per una fruizione diversa da quella che di fatto si sta verificando;

Considerato che il Parco Urbano, il Parco Liori, il Parco di Maddalena Spiaggia, le piazze e le altre strutture pubbliche vengono usate da gruppi di persone, spesso adolescenti, per attività, quali il gioco del calcio, passeggiate in bicicletta, o come pista per ciclomotori, creando danni alle strutture, pericoli e disagi per gli altri utenti scoraggiandone la frequentazione;

Considerato che tanti frequentatori di detti posti si recano in compagnia dei propri cani spesso lasciati liberi di girovagare nei parchi e nei prati creando problemi di sicurezza e di carattere igienico sanitario;

Considerato che per dette attività l'Amministrazione ha realizzato e messo a disposizione altre infrastrutture, quali campi da calcio, di calcetto, da tennis, pista ciclabili ecc. e che quindi volendo tutti i cittadini possano usufruirne senza utilizzare i parchi pubblici che hanno diversa destinazione d'uso;

Raccolte e condivise le frequenti lamentele che provengono da molti cittadini che frequentano in modo corretto detti parchi;

Considerato che tale condotta provoca delle situazioni di degrado urbano e di isolamento che a loro volta favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, ecc.;

Considerato che tali situazioni danneggiano il patrimonio pubblico e sono di impedimento alla sua fruibilità e contribuiscono allo scadimento della qualità urbana;

Considerato che tali comportamenti possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, e che limitano l'utilizzo o la fruizione degli spazi pubblici o che ne rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Visto l'art. 54 e l'art.7 bis del 267/2000;

Considerato di dover provvedere urgentemente onde poter arginare tali fenomeni;

ORDINA

- Nei Parchi Pubblici "Parco Urbano", "Parco Liori", Parco Maddalena Spiaggia, in tutte le piazze ed in tutte le strutture pubbliche simili è assolutamente vietato espletare attività di svago quali giocare a palla, correre in bicicletta, entrare e percorrere i viali a bordo di veicoli a motore o introdurre animali liberi che possano danneggiare o defecare liberamente sui prati o sui viali.
- I cani devono essere accompagnati dai loro proprietari esclusivamente tenuti a guinzaglio in maniera tale da non poter liberamente girovagare nei parchi e in modo tale che eventuali deiezioni vengano prontamente raccolte dai proprietari come prescritto dalla norma.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento in violazione della presente ordinanza per non incorrere in sanzioni penali.



Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

La procedura sanzionatoria fa riferimento alle legge 689/81.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni da quello di notifica.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Che questa ordinanza venga:

pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Capoterra
trasmessa alla stazione Carabinieri di Capoterra .

Dalla Residenza Municipale, li 14/06/2019

IL SINDACO
Francesco Dessì

La presente ordinanza viene notificata: C.C. Capoterra